

Atto costitutivo della « Cassa Pura Rep. n. 6202
le ed Artigiana di Filottrano » Atto n. 614
Società Cooperativa a responsabi-
lità limitata » con sede nel
Comune di Filottrano (Prov. di
Ancona)




Repubblica Italiana
L'anno mille novecentocinquanta
Tadue il giorno quattro maggio
in Filottrano, nel Salone Commu-
nale, essendo le ore di cis-
sette

15 MAG. 1952


4 maggio 1952
In presenza del Cav. Pietro Flo-
p. Mario Notaio in Jesi, i
mitto nel Pubblico del Distret-
to Notarile di Ancona

REGISTRATO A
N. 12 VOL. 118
RISCRITTO
15 MAG. 1952
Acc. Magnifico Cav. Flop. Mario
Notaio in Jesi

sono presenti, i Signori
- Biasi Antonio fu Francesco nato a
Ginno (Pa) e residente a Filottrano, pensionato
- Falappa Cesare fu Enrico nato a Salto (Ange-
tin) e residente a Filottrano, agricoltore
- Carloni Cesare fu Luigi nato e residente a
Filottrano, coltivatore diretto
- Carloni Pacifico di Giovanni nato e resi-



- Scortichini Raimondo di Giovanni nato e residente a Filottrano, coltivatore diretto
- Bellegrini Nazario in Antonio nato a Filottrano e residente a Filottrano, mezzadro
- Ceracini Marino in Costantino nato e residente a Filottrano, mezzadro
- Salvatori Giuseppe in Enrico nato e residente a Filottrano, coltivatore diretto
- Raffaelli Giuseppe di Luigi nato e residente a Filottrano colmo mezzadro
- Bianchi Ernesto in Francesco nato e residente a Filottrano, agricoltore
- Giuliodori Vincenzo in Giuseppe nato a Filottrano e residente a Filottrano, coltivatore diretto
- Coppi Marino di Onofrio nato e residente a Filottrano, mezzadro
- Camilloni Salvatore in Giuseppe nato e residente a Filottrano, artigiano
- Flaminio Pacifico in Giuseppe nato e residente a Filottrano, coltivatore diretto
- Trilli Marino di Cesare nato e residente a Filottrano, coltivatore diretto
- Carbonari Cesare in Pietro nato e residente a Filottrano, mezzadro



Spadofalco
 Scortichini
 Ceracini

Camilloni
 Trilli

/ - Bagni Giovanni in Vincenzo nato e residente a Filottrano, colt. vitine diretto

/ - Betrini Giuseppe in Francesco nato e residente a Filottrano colt. vitine diretto

/ - Cirilli Giuseppe di Ayeglio nato e residente a Filottrano artigiano (barbieri)

/ - Benigni Amoleo in Giusto nato in Orino e residente a Filottrano mezzadro

/ - Carlini Vincenzo in Umberto nato e residente a Filottrano colt. vitine diretto

/ - Albanesi Emilio in Giovanni nato e residente a Filottrano colt. vitine diretto

/ - Bernabei Francesco in Giuseppe nato e residente a Filottrano coltivato agricolt.


/ - Olmetti Arnaldo di Giuseppe nato e residente a Filottrano artigiano (calzolaio)

/ - Baguarelli Edoardo in Francesco nato a Gallipiano e residente a Filottrano, mezzadro

/ - Bertini Giuseppe in Vincenzo nato e residente a Filottrano, mezzadro

/ - Cirilli Claudio di Ayeglio nato e residente a Filottrano artigiano (barbieri)

/ - Loppori Giovanni in Carlo nato e residente a Filottrano colt. vitine diretto




Mazzieri Pacifico di Aurelio nato e residente a Filotrans agricoltore

Brunori Emerico di Francesco nato e residente a Filotrans coltivatore di etto

Cur

Baldini Rodolfo in Pinalda nato e residente a Filotrans artigiano (plumbe)

Brunori Luigi di Francesco nato e residente a Filotrans coltivatore di etto



Gambini Egidio di Simeone nato a Orino e residente a Filotrans tecnico agricoltore

Gerbuglia Marino di Luigi nato e residente a Filotrans coltivatore di etto

Benedetto
Antonio
Corrado

Natale-Marzi Paolo in Leonardo nato a Candela di Cerro e residente a Filotrans medico oculologo

Bancaldi Giuseppe in Giovanni nato e residente a Filotrans minierante

Martini Enrico in Giovanni nato e residente a Filotrans commerciante

Valentini Giulio di Ignazio nato a Uscioleti e residente a Filotrans artigiano (meccanico)

Corri Agostino in Fortunato nato a Ciglioli e residente a Filotrans agricoltore

Componenti della cui identità
 permole io Notaio mio personal-
 mente certo i quali di comune ac-
 cordo ho lno e con il mio consenso
 rinunziano all'assistenza dei
 Testimoni al presente atto con il
 quale convengono e stipulano
 quanto in appresso



Giuliano

Articolo I

(all. B)

E' costituita per i componenti una
 Società Cooperativa denominata
 « Cam. Murale ed Artigiana di
 Filotrans - Società Cooperativa
 a responsabilità limitata »

Articolo II

La sede della detta Società sarà
 in Filotrans (Ancora) in un
 locale a piano terreno al Corso
 del Popolo 14 - A

Articolo III

La Società ha lo scopo di pro-
 vare il credito in primo luogo
 ai propri soci e di compiere le ope-
 razioni e i servizi di banca - con-
 sentiti dalla legge e dall'inc.

zottermitta ni calce da tutti i soci,
nel caso delegati per le linee merfi-
nali di esso e del presente atto
i soci Biasi Antonio, Gambini Egidio e Corsi Agostino

Articolo VI

VI

L'Amministrazione sociale è affida-
ta ad un Presidente ed a un Con-
siglio composto di sei membri eletti
dall'assemblea pro soci e l'assemblea
elegge altresì tra i consiglieri il Vi-
ce Presidente

Il Presidente, il Vice Presidente e
gli altri membri del Consiglio dura-
no in carica tre anni e sono tut-
ti rieleggibili

Il Collegio Sindacale si compone
di tre membri effettivi e di due
supplenti


Ai membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione vengono, alla una-
nimità, nominati i Signori

Coppesi Giovanni

Bertini Giuseppe | Petrini Giuseppe

Geoloni Cesare

Martini Enrico



Flaminio Sacificio

Mazzieri Sacificio

Carloni Sacificio

A Presidente del Consiglio di Amministrazione viene, alla unanimità, nominato il Signor Natale-Mary Dott. Paolo

A Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione viene, alla unanimità nominato il Signor Coppari Giovanni


Tutti gli eletti accettano le loro conferite

L'Assemblea dei Soci delibera alla unanimità che gli Amministratori siano esonerati dal prestare cauzione e da mandati al

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, riuniti in Consiglio, nominano a Direttore della Com. il Signor Bianchi Antonio fu Francesco

e a Caniere il Signor Carloni Tricenzi fu Umberto e l'Assemblea, alla unanimità

Vertical handwritten notes on the left margin:
G. Sacificio
Dott. Paolo
Carloni Sacificio



Large handwritten initials 'Ch' on the left margin.

retifica detta nomina. Il Consiglio di Ammin. si riserva di precisare le facoltà, attribuzioni e poteri del direttore della Com., in conformità, anche, dello Statuto e dei regolamenti.

A membri del Collegio Sindacale sono nominati i Signori

- Gambini Egidio
- Sancaldi Giuseppe
- Bernabei Francesco

a Sindaci effettivi e i Signori

- Albanesi Emilio
- Falappa Cesare

a Sindaci supplenti

i quali tutti accettano la carica loro conferita, riservando la nomina

Articolo VII


Con quanto un contemplato nel presente atto costitutivo e Statuto allegato, valgono le norme dettate dal codice civile e le norme delle leggi speciali.

Richiesto il Notaio l. v. r.



6

10



cento questo atto, da me redatto
 e letto ai componenti i soci
 a mia interpellanza, di cui
 ratolo emporum alla loro vo-
 luntà, lo approvano e lo sott-
 scrivono con me unito
 che il ho scritto su circa pag-
 ne dodici di cinque fogli
 di carta esente da bollo in base
 alle vigenti leggi di bollo in
 materia di società coope-
 rative

1 del Presidente nella persona che
 sarà designata dall'Impegnato per
 la difesa del patrimonio e per l'ori-
 cipo del credito o chi per esso

2 unitamente agli allegati

3 ciascuno dei soci componenti sottoscritti de-
 un'azione del valore di lire 5.000
 (cinquemila)

4 annulla le prole intabulate

5 essendo le ore ventuno. 6 Presidente e al Vice
 Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche di conseguenza
 apportare a questo atto tutte le modalità eventuali dettate dalle
 parti tutelate. - Se possibile letto e approvato dai componenti

Ziani Antonio

Zola ~~for~~ Cesone

Zabini Cesare

Zaloni Pacifico

Zanichini Basilio

Zalleggerini Adolfo

Zanacchini Marino

Zalucini Giuseppe

Zaffarelli Giuseppe

Zanetti Ernesto

Zaliodori Vincenzo

Zappari Marina

Zanilloini Gabriele

Zalvini Pacifico

Zalchini Marino

~~Zalchini~~

Zappa Lidio

Zalini Giuseppe

Zalilli Giuseppe

Zanqui Onesto

Zalucchi Carlo


Zalvini Emilio

Zalvini Francesco

Zalvini Amos

Zalvini Edoardo

d
a



~~Di Bertini~~ Giuseppe

Amillo Claudio

~~Capponi~~ Giovanni

Mezzeri Silvio

~~Bravosi~~ Ernesto

Baldini Rodolfo

Bruneri Luigi

Sacchini Guido

~~Gambuzza~~ Marius

Natali Mario Paolo

Reccaldi Giuseppe

Maschi Sergio

Valentini Emilio

Carri Agostino

De Biety Ferruccio





13

all. A

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

Società Cooperativa a responsabilità limitata



STATUTO

La Cassa
di Filotrauso
di Filotrauso
di Filotrauso

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata « Cassa Rurale ed Artigiana di *Filotrauso* . . . Società cooperativa a responsabilità limitata ».

La Società ha sede nel Comune di *Filotrauso* (*Ancora*) essa esercita la propria attività nel territorio di detto Comune, ma l'assemblea dei soci può tuttavia deliberare che sia richiesta — ai sensi di legge — l'autorizzazione ad operare in uno o più Comuni limitrofi.

Art. 2

La Società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le

operazioni e i servizi di banca — consentiti dalla legge e dal presente statuto — prevalentemente a favore di agricoltori o di artigiani, il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione d'essere.

La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza.

Art. 3

La durata della Società è fissata in anni 50 e potrà essere una o più volte prorogata.

TITOLO II


PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4

Il patrimonio sociale è così costituito:

a) dal capitale, formato da un numero illimitato di azioni nominative da L. 5000 (1) cia-

(1) Per l'importo minimo di L. 500.



scuna; ma il socio — indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte — è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte;

b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinati: 1) almeno la quota degli utili netti annuali stabilita dalla legge; 2) i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'art. 9 ultimo comma;

c) dalla riserva straordinaria, formata: 1) dalle quote di ammissione; 2) da proventi diversi.

Art. 5

Le azioni devono essere intestate a un solo nome e non possono essere cedute a non soci senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

Le azioni potranno essere trasferite per causa di successione con effetto verso la Società, salvo che il Consiglio d'amministrazione si opponga con deliberazione da prendersi entro 60 giorni dalla domanda di variazione nel libro dei soci presentata dagli eredi del socio defunto.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla Società, alla quale inoltre è vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti di soci o di fare anticipazioni su di esse.

Art. 6

Il versamento dell'importo delle azioni sottoscritte potrà essere — per deliberazione del Consiglio di amministrazione — eseguito anche a rate mensili; ma il socio, al momento della sua iscrizione, deve versare in conto almeno la metà di una azione e non esercita i diritti sociali se non ha completato il pagamento di almeno una azione.

TITOLO III

SOCI

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà insindacabile di ammettere in qualità di soci agricoltori, artigiani e — in numero non superiore a un quinto della totalità dei soci — anche persone appartenenti ad altre categorie.

Art. 8

L'ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda dei interessati.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il socio che dichiara di non saper scrivere non possa firmare per impedimento fisico, può apporre sulla domanda il crocesegno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno. Tali firme sono autenticate dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci.

Art. 9

Il socio è tenuto ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Casa.

Il socio è tenuto altresì alla sottoscrizione di almeno una azione, al versamento del relativo importo e al pagamento della tassa di ammissione il cui ammontare è fissato ogni anno dall'Assemblea ordinaria che approva il bilancio.

Il socio, che entra dopo il primo esercizio, oltre ai versamenti di cui al comma precedente, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dall'Assemblea dei soci dopo l'approvazione del bilancio.

Art. 10

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso o esclusione; essa deve essere annotata, sotto la personale responsabilità degli Amministratori, nel libro dei soci.

La facoltà di recesso potrà essere esercitata soltanto nei casi di dissenso dalle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della società, il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società: la relativa dichiarazione scritta dev'essere comunicata dal socio con raccomandata; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio può anche richiedere, con le formalità di cui sopra, il recesso per altri motivi e il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, deve deliberare entro tre mesi sulla richiesta stessa, la quale ha effetto in caso di accoglimento, con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In nessun caso il recesso potrà effettuarsi prima che il socio abbia regolato tutte le sue obbligazioni verso la società.

L'esclusione può aver luogo, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata:

a) per mancato pagamento totale o parziale delle azioni sottoscritte o, in genere, per inadempienza delle obbligazioni assunte verso la Società;

b) per interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna a una pena che importi interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) per l'incompatibilità della condotta del socio con i motivi etici e sociali ai quali la Società si ispira o con l'interesse della Società medesima.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Art. 11

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione dell'azione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio: è vietata comunque la distribuzione di riserve durante la vita sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 12

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Per lo stesso periodo il socio uscente risponde verso i terzi nei limiti della responsabilità sussidiaria di cui all'art. 4, lettera a) per le obbligazioni assunte dalla Società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV OPERAZIONI

Art. 13

La Cassa può raccogliere — anche da non soci — soltanto depositi in numerario, sia a risparmio che in conto corrente, rimborsabili a vista o a termine.

Per i depositi a risparmio — liberi o vincolati — la Cassa rilascia appositi libretti, nominativi o al portatore, senza la presentazione dei quali nessuna operazione di rimborso può aver luogo.

Entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tassi che debbono essere corrisposti alle diverse categorie di depositi.

Art. 14

La Società deve impiegare le proprie disponibilità preferibilmente con i soci. Le operazioni con i non soci non potranno eccedere il quaranta per cento del complessivo importo delle operazioni compiute.

Art. 15

La Società può:

a) compiere — previa autorizzazione di legge — operazioni di credito agrario di esercizio, direttamente o come intermediario degli Istituti speciali di credito agrario, nonché operazioni di credito agrario di miglioramento;

b) concedere prestiti contro rilascio di cambiali;

c) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad esse equiparati per legge;

d) assumere la rappresentanza di Consorzi agrari provinciali per la fornitura ai soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci di uso agrario e, in genere, di materie utili all'esercizio della agricoltura;

e) acquistare, per conto dei soci, macchine, attrezzi e prodotti di cui alla lettera d), nonché materie utili all'esercizio delle varie attività artigiane, previa concessione ai committenti del relativo finanziamento o contro versamento del prezzo;



Handwritten signatures and notes:
- Top right: *1000/1000*
- Middle right: *Spinto per i soci*
- Bottom right: *Antonio Biondi*

assumere la rappresentanza di Enti o di Società per l'assicurazione dei prodotti e delle scorte vive o morte delle aziende agrarie dei soci;

g) concedere mutui chirografari o ipotecari di durata non superiore a cinque anni, con estinzione rateale;

h) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui alla lettera e), ovvero di cambiali in bianco;

i) acquistare o vendere per conto di terzi titoli di cui alla lettera e), a condizione che da parte dei committenti sia anticipato il prezzo, in caso di acquisto, o siano preventivamente consegnati i titoli, in caso di vendita;

l) assumere servizi di corrispondenza, di incasso di effetti e di emissione assegni e vaglia bancari;

m) riscontare il portafoglio, effettuare anticipazioni su titoli di proprietà ed emettere cambiali passive;

n) compiere — previa autorizzazione, quando richiesta dalla legge — qualsiasi operazione o servizio deliberati dall'Assemblea dei soci.

Art. 16

La Società — finché la legge gliene farà obbligo — dovrà tenere costantemente investito in titoli di cui alla lettera e) del precedente articolo — valutati al prezzo corrente — almeno il 10% dell'ammontare dei depositi ricevuti.

Le operazioni ed i rapporti bancari di cui all'art. 15, lettera l) e m) — cui vanno aggiunti i depositi delle disponibilità liquide e i depositi a custodia dei titoli di proprietà — possono effettuarsi soltanto con gli Istituti indicati dalla legge.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

a) *Assemblea*

Art. 17

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche i soci assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni prese dall'assemblea, quando non risultano da atti notarili, verranno fatte cou-

stare mediante processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa — oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'ordine del giorno — dovrà:

a) discutere e approvare il bilancio e il conto profitti e perdite, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;

b) procedere alla rinnovazione delle cariche sociali scadute e deliberare circa la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;

c) stabilire il fido massimo che la Società può concedere in modo diretto o indiretto ad uno stesso obbligato; a tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette, escludendo peraltro dal computo le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali;

d) deliberare su operazioni o su servizi non menzionati nell'art. 15;

e) stabilire la misura del versamento che i nuovi soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge.

L'Assemblea deve essere pure convocata a norma di legge quando ne facciano domanda — in cui siano indicati gli argomenti da trattare — il Collegio Sindacale oppure almeno un decimo dei soci.

Art. 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata normalmente dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso — contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza — da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per la Assemblea, in modo visibile nella sede sociale e inviato o recapitato ai soci.

L'Assemblea potrà anche stabilire che detto avviso sia pubblicato.



Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci da almeno quattro mesi.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore né dipendente della Cassa mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può avere più di una delega.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o dal Vice Presidente o da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero da un socio designato dall'Assemblea medesima.

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti due scrutatori. In caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente si farà inoltre assistere da un segretario, che sarà designato dagli intervenuti. In caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 22

Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare — in prima convocazione — quando sia presente almeno un terzo dei soci e — in seconda convocazione — qualunque sia il numero dei soci intervenuti: la seconda convocazione non può peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

Salvo gli oggetti di cui all'articolo seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si riterrà respinta.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a schede segrete; le votazioni su gli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata e seduta.

Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parità di voti, rimane eletto il più anziano di età.

Art. 23

Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando sono presenti — in prima con-

vocazione — almeno i tre quinti dei soci e — in seconda convocazione — almeno la metà dei soci; per le relative deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi della totalità dei soci iscritti.

b) Consiglio di Amministrazione

Art. 24

L'Amministrazione sociale è affidata ad un Presidente e ad un Consiglio, composto di sei membri, eletti dall'Assemblea fra i soci. I componenti del Consiglio saranno elevati ad otto o a dieci quando i soci della Cassa avranno superato, rispettivamente, il numero di trecento o quello di cinquecento.

L'Assemblea elegge altresì tra i Consiglieri il Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare che gli Amministratori siano esonerati dal prestare cauzione.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione due o più parenti o affini fino al secondo grado incluso.

Art. 25


Gli Amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali siano personalmente interessati o siano interessati loro parenti o affini sino al terzo grado.


Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto e per essere ammesse, devono riportare l'unanimità dei voti dei Consiglieri presenti e il benestare del Collegio Sindacale.

Art. 26

Il Consiglio di amministrazione si raduna in seduta ordinaria, una volta al mese e, in seduta straordinaria quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convocazione deve inviarsi tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.

Handwritten signature: *Carlo...*





salvo a casi eccezionali di urgenza, nei quali si potrà prescindere dal termine indicato, ma sarà sempre necessario documentare l'avvenuta consegna degli avvisi.

Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Il Consiglio può eleggere un Segretario nel proprio seno o chiamare a tale ufficio un socio della Cassa.

Art. 27

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nell'apposito libro da firmarsi da tutti gli intervenuti e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio: gli estratti predetti dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario per autenticazione.

Art. 28

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano per legge o per statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci o altri organi sociali. Spetta tra l'altro al Consiglio:

- a) di convocare l'Assemblea dei soci, determinandone l'ordine del giorno;
- b) di deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- c) di contrarre prestiti in nome e per conto della Società e secondo i bisogni di questa;
- d) di deliberare, nei limiti stabiliti dalla assemblea dei soci, su tutte le operazioni contemplate dal presente statuto e su quelle autorizzate ai sensi di legge;
- e) di compilare i bilanci, corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale, e i regolamenti interni;
- f) di nominare i funzionari e gli impiegati, determinandone le attribuzioni e le competenze.

Art. 29

Il Presidente ha la firma sociale e normalmente rappresenta la Società presso i terzi e in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione.

Il Consiglio potrà tuttavia, con propria deliberazione, conferire a soci o non soci procure, sia in forma generale che speciale, per determinati affari.

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal Consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti.

c) Collegio dei Sindaci

Art. 30

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati a sensi di legge.

I Sindaci di emanazione assembleare durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci effettivi possono operare anche individualmente ma deliberano collegialmente a maggioranza di voti: il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

I Sindaci effettivi assistono alle Assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alle quali devono essere invitati e possono fare inserire le loro proposte su l'ordine del giorno delle une e delle altre.

Art. 31

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo:

- a) di vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e delle disposizioni impartite dai competenti Organi di vigilanza sulle aziende di credito;
- b) di controllare l'amministrazione della Società, di accettare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci e i conti profitti e perdite;
- c) di accettare che gli immobili, gli impianti e i mobili risultino in bilancio per un valore non superiore al prezzo di acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della loro valutazione in proporzione al

deperimento e al consumo verificatosi nell'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo il presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni all'assemblea le eventuali deroghe a queste norme;

d) di controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà in pegno, cauzione o custodia;

e) di provvedere alla convocazione della assemblea e di curare le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori;

f) di riferire all'Assemblea, compilando all'uopo apposita relazione, sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità; e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

Art. 33

Non sono eleggibili alla carica di sindaci, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità o affinità e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

d) Direzione

Art. 34

La Direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso, dal presente statuto e dai regolamenti.

La nomina eventuale del Direttore — come pure

la revoca — è deliberata dal Consiglio di amministrazione e ratificata dall'Assemblea.

TITOLO VI

BILANCIO

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 35

Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione.

Art. 36

Gli utili netti annuali saranno sempre distribuiti come segue:

a) alla riserva ordinaria almeno la quota stabilita dalla legge;

b) ai soci o ad opere di beneficenza il residuo secondo la relativa delibera assembleare, avvertendo, peraltro, che, in ogni caso, la somma così erogata non dovrà essere superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'Assemblea potrà anche assegnare a riserva l'intero utile netto.

Art. 37

In caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta — dedotto soltanto il capitale versato e gli utili spettanti ai soci — a scopi di pubblica utilità dei quali è competente a giudicare l'Amministrazione finanziaria.

Art. 38

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge.

Mari Antonio
Falcone Cesare
Falcone Cesare
Carloni Pacifico

Leontini Remondino
Polignone Nazario
Carancini Marino

Polignone Giuseppe
Raffelli Giuseppe
Riardi Ernesto

Giuliodori Vincenzo
Coppa Marina
Carnitiello Adolfo
Flaminio Pacifico

Dilloni Marino
Spuliani

Vajo Giovanni
Petroni Giuseppe
Cicill. Giuseppe

Benevise Onofrio
Vincenzo Carlo
Morer Emilio

Perusa Giovanni
D'Amico Antonio
Bownelli Colosimo

Bertini Giuseppe
Cicill. Claudio
Lupponi Giovanni

Mazzola Stefano
Brunari Ernesto
Baldini Rodolfo
Brunari Luigi

Scudifantini

Corleone Marco
Mare. Mark. Paolo
Giacca Giuseppe

Morici Enrico
Valentini Enrico
Corsi Antonio

Autentico





MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
ARCHIVIO NOTARIALE
di
ANCONA

La presente copia, che consta di numero 21
facciate fotostatiche è conforme all'originale con-
servato in quest'Archivio.

Si rilascia a richiesta del Sig. NOFAIO
PUCILLI ORLANDO - FILOTTRANO -

ANCONA, li 27/12/86



IIA COPIA

SPECIFICA	
Bolletta n. <u>1486</u> del <u>20/12/86</u>	
Richiesta	L. <u>---</u>
Ricerca	" <u>---</u>
Scritturazione	" <u>10'500</u>
Urgenza	" <u>---</u>
Caricato	" <u>3'000</u>
TOTALE L.	<u>13'500</u>
Marche <u>PARCE</u>	<u>---</u>
Carta	" <u>---</u>
TOTALE L.	<u>13'500</u>
Supplemento di L.	<u>---</u>
per	<u>---</u>
Bolletta n. <u>---</u> del	<u>---</u>

Lire: --- (incompleto)

IL CONSERVATORE
M